

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE - CONTRATTO DI COMODATO

Tra

CO.IN.TRA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede legale in Venezia -- Marghera, via del Tigli 5/2, Partita IVA, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Venezia 00170230270, REA VE -- 106174 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico MORETTO, nato a Venezia il 14 marzo 1966, domiciliato per la carica presso la sede della società ed in forza dei poteri allo stesso attribuiti (di seguito denominata, anche per brevità "COINTRA")

e

ECO -- RICICLI VERITAS S.r.l., con sede in Venezia, via della Geologia "Area 43 ettari", Partita IVA, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03643900230 REA VE -- 336658, capitale sociale euro 7.000.000 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto FERRO, nato a Venezia il 13 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società ed in forza dei poteri allo stesso attribuiti (di seguito denominata, anche per brevità, "ERV");

tutte insieme le Parti


Premesso che:

- a) COINTRA in data 8 gennaio 2008 ha stipulato con il Comune di Venezia un contratto per la costituzione di un diritto di superficie a suo favore -- atto stipulato presso notaio dott. Francesco Candiani in Venezia, n. rep. 115775 e n. racc. 28536, registrato a Mestre (Venezia 2) il 15 gennaio 2008 al n. 770 serie 1T e trascritto c/o l'Agenzia del Territorio di Venezia in data 16 gennaio 2008 al nn. 1773/1092 -- sul terreno ubicato a Venezia in località Porto Marghera via della Geologia della superficie catastale di mq. 15.072 (quindici milasettantadue) attualmente censita al Catasto Terreni come segue:

COMUNE DI VENEZIA -- SEZIONE MALCONTENTA

Foglio 6 (se)

Mappale 1241 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1242 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1243 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1244 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1245 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1246 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1247 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1248 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1249 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1250 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1251 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1252 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1253 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1254 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1255 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1256 incolto sterile di Ha 0.02.07



Mappale 1257 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1258 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1259 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1260 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1261 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1262 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1263 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1264 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1265 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1266 incolto sterile di Ha 0.01.89
Mappale 1267 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1268 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1269 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1270 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1271 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1272 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1273 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1274 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1275 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1276 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1277 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1278 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1279 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1280 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1281 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1282 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1283 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1284 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1285 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1286 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1287 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1288 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1289 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1290 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1291 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1292 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1293 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1294 incolto sterile di Ha 0.03.20
Mappale 1295 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1296 incolto sterile di Ha 0.02.93

Detto appezzamento di terreno è ricompreso tra i mappali 1240, 1238, 1297, 1298 e 1299.

- b) Il terreno così come individuato alla precedente lettera a) ricade nell'area denominata "10 Ettari", che a sua volta è una porzione di un'area più consistente denominata "43 Ettari;
- c) La durata del diritto di superficie così come individuato alla precedente lettera a) è stata fissata convenzionalmente pari ad anni 60 (sessanta) a decorrere dal 08 gennaio 2008.

- d) Alla scadenza il diritto di superficie così come individuato alla precedente lettera a) non potrà essere rinnovato tacitamente ma solo previa deliberazione dell'Amministrazione Comunale e conseguente sottoscrizione di nuovo contratto. A tal fine il superficario dovrà presentare apposita istanza scritta almeno dodici mesi prima della scadenza.
- e) Le Parti hanno sottoscritto in data 02 maggio 2013 un contratto di locazione -- registrato in data 30 maggio 2013 c/o l'Ufficio Territoriale di Venezia 2 al n. 3312 -- avente ad oggetto una porzione dell'area così come individuata alla precedente lettera a) e avente scadenza al 30 aprile 2016;
- f) COINTRA, in accordo con ERV, in data 07 marzo 2013 (Prot. Gen. Comune di Venezia n. 0114527) ha presentato regolare Denuncia di Inizio Attività al fine di realizzare le opere necessarie alla regolarizzazione del piano di calpestio al fine di rendere idonea ed accessibile l'area di cui alla lettera a) delle presenti premesse con i mezzi di trasporto;
- g) COINTRA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del contratto di locazione di cui alla precedente lettera f), ha riconosciuto ad ERV l'opzione di acquisto del diritto di superficie dell'Area così come descritta alla lettera a) delle presenti premesse. Tale diritto di opzione potrà essere esercitato da parte di ERV per tutta la durata del contratto di locazione stesso, ovvero sino al 30 aprile 2016;
- h) COINTRA ha sottoscritto in data 23 aprile 2009 un contratto di mutuo ipotecario, Rep. n. 53978 e racc. n. 21115, con l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Marcon -- Venezia Soc. Coop., al fine di ottenere la provvista finanziaria necessaria ad acquisire il diritto di superficie di cui alla lettera a) delle presenti Premesse ed il cui contratto, comprensivo di piano di ammortamento, costituisce "Allegato A" al presente contratto preliminare;
- i) ERV ha manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione di cui alla precedente lettera g);

tutto ciò premesso si stabilisce e si stipula che:


Articolo 1 - Premesse

- 1. Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto preliminare.

PARTI I - CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE

Articolo 2 -- Oggetto

- 1. COINTRA promette e si obbliga a vendere ad ERV, che promette e si obbliga a comperare per sé o per persona/e da nominare, che -- in tale ultimo caso -- subentrerà/anno negli obblighi tutti del presente contratto preliminare, il diritto di superficie sul terreno ubicato a Venezia in località Porto Marghera via della Geologia della superficie catastale di mq. 15.072 (quindici milasettantadue) attualmente censito al Catasto Terreni come segue:



COMUNE DI VENEZIA -- SEZIONE MALCONTENTA

Foglio 6 (sel)

Mappale 1241 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1242 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1243 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1244 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1245 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1246 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1247 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1248 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1249 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1250 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1251 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1252 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1253 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1254 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1255 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1256 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1257 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1258 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1259 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1260 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1261 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1262 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1263 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1264 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1265 incolto sterile di Ha 0.02.07
Mappale 1266 incolto sterile di Ha 0.01.89
Mappale 1267 incolto sterile di Ha 0.03.24
Mappale 1268 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1269 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1270 incolto sterile di Ha 0.03.25
Mappale 1271 incolto sterile di Ha 0.03.24

Mappale 1272 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1273 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1274 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1275 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1276 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1277 incolto sterile di Ha 0.03.24

Mappale 1278 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1279 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1280 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1281 incolto sterile di Ha 0.03.24

Mappale 1282 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1283 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1284 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1285 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1286 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1287 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1288 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1289 incolto sterile di Ha 0.03.24

Mappale 1290 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1291 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1292 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1293 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1294 incolto sterile di Ha 0.03.20

Mappale 1295 incolto sterile di Ha 0.03.25

Mappale 1296 incolto sterile di Ha 0.02.93

Detto appezzamento di terreno è ricompreso tra i mappali 1240, 1238, 1297, 1298 e 1299.

2. Le Parti si dichiarano pienamente edotte del fatto che ERV provvederà ad inoltrare al Comune di Venezia formale comunicazione della stipula del presente contratto preliminare di compravendita, per l'espletamento delle procedure eventualmente necessarie, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 bis della legge 241 del 7 agosto 1990.



Articolo 3 – Termine per il perfezionamento del contratto definitivo

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto preliminare di compravendita ERV esercita il diritto di opzione di cui all'articolo 7 del contratto di locazione richiamato alla lettera f) delle Premesse.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente ad addivenire alla stipula del contratto di compravendita definitivo entro e non oltre il termine concordemente convenuto del 30 aprile 2016, essendosi allora verificata la condizione di cui al secondo comma dell'art.7 dell'atto di costituzione del diritto di superficie tra il Comune di Venezia e COINTRA in data 08/01/2008, nonché superati o venuti meno elementi ostativi di qualsiasi natura, ivi comprese le impugnative giurisdizionali o azioni promosse da terzi avverso, direttamente o indirettamente, gli effetti nascenti dal titolo concessorio ed al suo trasferimento a COINTRA.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà di ERV, ovvero di COINTRA, richiedere lo spostamento del termine di cui al comma 2 precedente, anche per mezzo di comunicazioni da effettuarsi comunque tra le Parti almeno 1 mese prima della scadenza del termine di volta in volta fissato.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, pur esercitate le facoltà di cui al precedente comma, il termine ultimo per la stipula del contratto definitivo di compravendita è concordemente fissato al 30 aprile 2019.
5. Le Parti convengono che il contratto di comodato previsto dal successivo art. 5 e segg. del presente atto diverrà efficace una volta differito il termine fissato al punto 2 del presente articolo.

Articolo 4 – Corrispettivo ed Acconti

1. Il corrispettivo del trasferimento del diritto di superficie è come di seguito definito dalle Parti:

$$\text{Corrispettivo} = \text{Base} + \text{VLF} + \text{VLR}$$

dove Base è il valore per il trasferimento del diritto di superficie, concordemente determinato dalle Parti medesime in euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola 00) oltre imposte di legge, mentre VLF è il valore dei lavori già effettuati da parte di COINTRA sull'area di cui all'articolo 2) e che le Parti hanno determinato in euro 1.507.544,60 (unmilione cinquecento settemila cinquecento quarantaquattro virgola 60).

VLR è il valore dei lavori residui che saranno effettuati da parte di COINTRA sull'area di cui all'articolo 2) su richiesta di ERV ovvero autorizzati da ERV, nell'intervallo di tempo tra la stipula del presente Preliminare e la stipula del rogito definitivo di trasferimento, e che le Parti medesime hanno ad oggi stimato in circa euro 700.000,00 (settecentomila virgola 00) e che andranno congiuntamente a determinare entro il 31 marzo 2016, ovvero entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per la stipula del rogito definitivo, qualora prorogata ai sensi del precedente articolo 3.

2. Il corrispettivo del trasferimento del diritto di superficie così come determinato al precedente comma 1 sarà liquidato da ERV a COINTRA con le seguenti modalità:

- a. Quanto ad euro 1.507.544,60 (unmilione cinquecento settemilacinquecento quarantaquattro virgola 60) oltre IVA di legge già corrisposti alla data odierna corrispondenti alla quota VLF;
 - b. Quanto ad euro 100.000,00 (centomila virgola 00) oltre IVA di legge da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Accordo Preliminare tra le Parti;
 - c. Quanto ad euro 100.000,00 (centomila virgola 00) oltre IVA di legge da corrispondersi contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto preliminare;
 - d. Quanto ad euro 100.000,00 (centomila virgola 00) oltre IVA di legge da corrispondersi eventualmente al momento del trasferimento provvisorio di COINTRA in via Geologia (come disciplinato dai separati accordi sottoscritti tra le Parti) qualora questo avvenimento intervenga prima della sottoscrizione del rogito notarile, ovvero contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita;
 - e. Quanto ad euro 603.288,91 (seicentotremiladuecentottantotto virgola 91) oltre IVA di legge da corrispondere a mezzo accollo mutuo ipotecario di cui alla lettera h) delle premesse alla data del 30.04.2016 ovvero, sempre a tale data, l'importo previsto dal piano di ammortamento alla data di accollo del mutuo;
 - f. Quanto ad euro 296.711,09 (duecentonovantaseimilasettecentoundici virgola 09) oltre IVA di legge da corrispondersi mezzo assegno circolare alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita a titolo di saldo della quota Base;
 - g. Il saldo della quota VLF verrà liquidato a mezzo assegno circolare contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
3. Le Parti convengono che, laddove Banca di Credito Cooperativo Marcon – Venezia Soc. Coop. dovesse negare, ovvero ritardare, l'accollo del mutuo di cui alla lettera h) delle premesse, il pagamento del prezzo previsto alla lettera e) del precedente comma 2) verrà corrisposto da ERV a COINTRA secondo le scadenze e gli importi in linea capitale previsti dal piano di ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata successiva al 30 aprile 2016.
4. Le Parti convengono che, laddove Banca di Credito Cooperativo Marcon – Venezia Soc. Coop. dovesse negare, ovvero ritardare, l'accollo del mutuo di cui alla lettera h) delle premesse, ERV rimborserà a COINTRA, previa emissione di regolare fattura, gli oneri finanziari da quest'ultima sostenuti, maggiorati dei relativi ed eventuali maggiori oneri fiscali direttamente correlati, secondo le scadenze e gli importi in linea interessi previsti dal piano di ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata successiva al 30 aprile 2016.
5. Regolato come sopra l'intero corrispettivo di vendita, COINTRA dichiara di rinunciare fin da ora a qualsivoglia diritto di ipoteca legale potesse nascere dal contratto di compravendita definitivo e di autorizzare le conseguenti volture e trascrizioni, come pure presta il pieno assenso – che si impegna a confermare in ogni sede necessaria – all'accollo del mutuo previsto alla lettera 2.e del presente articolo, nonché all'eventuale trasferimento a società terze.
6. Spese e tasse relative al presente contratto preliminare e/o derivanti dal contratto di compravendita definitivo sono a carico di ERV.



PARTE II – CONTRATTO DI COMODATO IMMOBILIARE

Articolo 5 – Oggetto

1. COINTRA si impegna a concedere, nelle more della stipula del contratto definitivo di cui al precedente articolo 3, in comodato ad ERV, la quale accetta e si impegna a ricevere, il diritto di superficie sull'area così come identificata al precedente articolo 2.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la consegna di parte dell'area è già avvenuta a far data dal 02 maggio 2013; mentre per il residuo ("parte ovest") avverrà alla data del 01 maggio 2016. La consegna di cui sopra è stata effettuata da COINTRA affinché ERV possa servirsi dell'area ed utilizzarla a suo piacimento, salva la natura, la sostanza della cosa stessa e la sua naturale destinazione. L'utilizzo del bene si estende ad ogni sua pertinenza ed accessorio.
3. ERV si impegna a mettere a disposizione di COINTRA – a titolo gratuito – l'uso promiscuo della Parte Ovest, qualora necessario, per il parcheggio dei mezzi di COINTRA, fino a quando COINTRA non avrà piena disponibilità della nuova area in zona Boschetto Sirma, e comunque non oltre al 30/06/2019.

Articolo 6 – Durata

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la decorrenza del presente contratto di comodato va dal 01 maggio 2016 al 30 aprile 2019 e non è tacitamente rinnovabile, ma non rescindibile prima della suddetta decorrenza, salvo diverso comune accordo tra le Parti.
2. COINTRA espressamente dichiara di rinunciare alla propria facoltà di richiedere la restituzione del bene sino al termine di cui al comma 1 precedente anche nella fattispecie di cui all'articolo 1809 comma 2 del Codice Civile.

Articolo 7 – Oneri a carico delle Parti

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'utilizzo dell'Area da parte di ERV è a titolo gratuito.
2. ERV si impegna a corrispondere a COINTRA, a titolo di rimborso spese, tutti gli oneri dalla stessa direttamente sostenuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo IMU, TARES, ecc.) in qualità di titolare del diritto di superficie dell'area oggetto del presente contratto ed esclusivamente per il periodo di validità del presente contratto di comodato, ovvero dal 01 maggio 2016 alla data del contratto definitivo di compravendita di cui all'articolo 3.
3. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Area, nonché quelle relative alla sua gestione comprese le utenze, saranno a carico di ERV.
4. ERV esonera espressamente COINTRA da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso COINTRA ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'area.
5. Spese e tasse relative al presente contratto sono a carico di ERV.

PARTE III – NORME COMUNI

Articolo 8 – Foro Competente

1. Le Parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Venezia.

Articolo 9 – Clausole Finali


1. Qualora una o più clausole di cui al presente contratto, siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giurisdizionale, il restante contratto continuerà ad avere validità tra le Parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.
2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto deve avvenire di comune accordo e richiede la forma scritta a pena di nullità.
3. Il presente atto deve intendersi sottoposto ad imposta di registro fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad Iva.

Marghera, lì 15 ottobre 2015

Per COINTRA – Il Presidente Domenico Moretto




Per Eco-Ricicli Veritas – Il Presidente Alberto Ferro




Al sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile le Parti dichiarano di approvare separatamente le seguenti clausole:

- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Termine per il perfezionamento del contratto definitivo
- Articolo 7 – Oneri a carico delle Parti

Per COINTRA – Il Presidente Domenico Moretto



Per Eco-Ricicli Veritas – Il Presidente Alberto Ferro



Allegato A: Contratto di mutuo ipotecario, Rep. n. 53978 e racc. n. 21115, tra COINTRA e l'Istituto Banca di Credito Cooperativo di Marcon – Venezia Soc. Coop.



Prot. n. 307/17

31 marzo 2017

Spett.le

CO.IN.TRA. Soc. Coop.
via dei Tigli 5/2
Marghera – Venezia (VE)

**OGGETTO: COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO DEL TERMINE STIPULA ATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO
DIRITTO DI SUPERFICIE**

Egregio Presidente,

facendo seguito alla riunione tenutasi presso gli uffici di CO.IN.TRA. durante il corrente mese di marzo, sono con la presente a comunicarLe che la ECO-RICICLI VERITAS srl intende avvalersi della facoltà alla medesima concessa di spostare il termine per il perfezionamento dell'atto definitivo di compravendita del diritto di superficie congiuntamente fissato tra le Parti al 30 aprile 2016.

Quindi, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 3 del Contratto Preliminare di compravendita di diritto di superficie stipulato in data 15 ottobre 2015, il nuovo termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita è fissata al **30 aprile 2018**.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

L'Amministratore Delegato
(arch. Vittorio Salvagno)



Data: Ven 31/03/2017 09:40
Da: Posta Certificata Legalmail
A: eco-ricicli@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 31/03/2017 alle ore 09:40:40 (+0200) il messaggio "Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie" proveniente da "eco-ricicli@legalmail.it" ed indirizzato a:

co.in.tra@legalmail.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: BEA706FA.00409659.234F2227.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 31/03/2017 at 09:40:40 (+0200) the message, "Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie", sent by "eco-ricicli@legalmail.it" and addressed to:

co.in.tra@legalmail.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: BEA706FA.00409659.234F2227.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.



Data: Ven 31/03/2017 09:40
Da: Posta Certificata Legalmail
A: eco-ricicli@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie
Allegato/i: postacert.eml (*dimensione 245 KB*) **Messaggio di posta elettronica**
datcert.xml(*dimensione 1 KB*)
smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 31/03/2017 alle ore 09:40:40 (+0200) il messaggio "Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie" proveniente da "eco-ricicli@legalmail.it" ed indirizzato a "co.in.tra@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: BEA706FA.00409659.234F2227.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it

Delivery receipt

The message "Comunicazione spostamento del termine stipula atto definitivo di acquisto diritto di superficie" sent by "eco-ricicli@legalmail.it", on 31/03/2017 at 09:40:40 (+0200) and addressed to "co.in.tra@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: BEA706FA.00409659.234F2227.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
--	---------------

Data: Ven 31/03/2017 09:40
Da: ECO-RICICLI

A: co.in.tra@legalmail.it
Oggetto: Comunicazione spostamento del termine stipula
atto definitivo di acquisto diritto di superficie
Allegato/i: 20170331083228173.pdf(*dimensione 158 KB*)

Trasmettiamo in allegato quanto citato in oggetto.

Cordiali saluti,
ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.